



Newsletter n. 9/2021

NON IMPONIBILE IL CORRISPETTIVO A SEGUITO DI TRANSAZIONE

Con l'ordinanza n. 25622 del 22 settembre 2021 la Cassazione civile ha stabilito che le somme derivanti da una transazione concernente la rinuncia alla proprietà di un immobile non possono farsi rientrare all'interno della categoria dei redditi diversi, in quanto al di là della natura di corrispettivo rispetto all'assunzione di obblighi di "fare, non fare o permettere" di cui all'articolo 67, comma 1, lett. 1), TUIR, non vi sarebbe stato l'incremento di ricchezza imprescindibile per potersi parlare di reddito; ne deriva la non imponibilità di tale corrispettivo, qualificato dalla Corte come ristoro a titolo di danno emergente.

La vicenda ha origine nel 1997, quando l'amministrazione finanziaria contestava al ricorrente l'omessa dichiarazione di lire 1.250.000.000, ricevute a seguito di un accordo transattivo (con il precedente coniuge) attraverso il quale la parte non ricorrente rinunciava alla proprietà di una villa a fronte della rinuncia a continuare con plurime cause giudiziarie.

Si succedevano negli anni vari gradi di giudizio sino alla pronuncia in esame, la quale, confermando la ricostruzione della Commissione tributaria regionale, ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate. La Suprema Corte ha rilevato, infatti, come il corrispettivo ricevuto a seguito dell'accordo abbia natura risarcitoria rispetto alla perdita della proprietà dell'immobile; in particolare, si legge nel provvedimento, il pagamento ottenuto sarebbe da qualificarsi come ristoro di danno emergente (avendo l'immobile oggetto di transazione un valore senz'altro superiore rispetto all'importo corrisposto).

Giova ricordare che il risarcimento del danno non è *tout court* escluso dal reddito imponibile, disponendo l'art. 6, comma 2, TUIR, che "i proventi conseguiti in sostituzione di redditi ... e le indennità conseguite ... a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi ... costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti".

Trattasi tuttavia di ipotesi diversa da quella oggetto del caso in esame, ove il risarcimento fa riferimento alla perdita non di un reddito

STUDI
COLLEGATI
LINKED LAW
FIRMS

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH
REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED
KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



bensì di un bene; peraltro, secondo i giudici della quinta Sezione, la rinuncia a quest'ultimo sarebbe da considerarsi una perdita, e quindi un danno patito dal ricorrente, superando la tesi dell'Agenzia delle Entrate volta a ricondurre la tassazione all'assunzione di un obbligo di *“fare, non fare o permettere”*.

Argomenta significativamente la Suprema Corte come *“le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, mentre non costituiscono reddito imponibile nel caso in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa”*. Si consolida quindi l'orientamento, già contenuto nella sentenza n. 18371 del 19 luglio 2019 della Cassazione civile, la quale, affermando *“che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi”*, ha confermato come sia appunto la funzione integrativa o sostitutiva del reddito a determinare l'assoggettabilità ad imposta delle somme ricevute a titolo di risarcimento.

a cura di

Giovanni Moschetti e Francesco Rampado